

**Studio Legale Paolino**  
**Avv. Incoronata G. Paolino**  
Via Mazzini 7/d  
86039 T e r m o l i (cb)  
Telefax 0875/706347 cell 3398223869  
incoronata.paolino@pec.legalex.it

TRIBUNALE DI LARINO

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

E contestuale

istanza ex art. 151 c.p.c. per la determinazione della modalità di *notifica*  
*per pubblici proclami.*

PER

INCORONATA GIUSEPPINA Avv. PAOLINO (PLNNRN66H66L219J) nata a Torino il 26/06/1966 e residente in Termoli (cb) alla via Guglielmo Marconi, 11 elettivamente domiciliata presso e nel suo Studio in Termoli alla Via G. Mazzini 7/d, in rappresentanza di se stessa, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge al seguente numero fax 0875/706347 e indirizzo di Posta Elettronica Certificata: [incoronata.paolino@pec.legalex.it](mailto:incoronata.paolino@pec.legalex.it)

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma presso cui domicilia ex lege con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 c.f. 80224030587 PEC: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) (pubblico elenco per le notificazioni e comunicazioni degli atti ai sensi del D.L. 179/12 art. 16 c.12 e 16 ter)



Ufficio Scolastico Regionale per il Molise- Ufficio III- Ambito Territoriale di Campobasso, Via Garibaldi 25- 86100 Campobasso [uspcb@postacert.it](mailto:uspcb@postacert.it)[istruzione.it-C.F.80002500702](http://istruzione.it-C.F.80002500702)- fax 0874/497557, in persona del legale rapp/te p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato distrettuale di Campobasso (cb) C.F.92012810708 con sede alla via Insorti di Ungheria, 74 presso cui domicilia ex lege- fax 0874 698531- pec. [ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cb@mailcert.avvocaturastato.it) (pubblico elenco per le notificazioni e comunicazioni degli atti ai sensi del D.L. 179/12 art. 16 c.12 e 16 ter);

#### RESISTENTI

DOCENTI ISCRITTI nella I Fascia delle nuove Graduatorie Provinciali di Campobasso per le Supplenze del personale docente (GPS) e nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto (G.I.) dell'Ambito Territoriale della Provincia di Campobasso in cui la ricorrente è attualmente iscritta per la classe di concorso A46 – scienze giuridico economiche- per le scuole secondarie di primo e secondo grado, valida per gli aa.ss. 2020/2022, che in forza dell'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nelle predette graduatorie di prima e seconda fascia si vedrebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dalla ricorrente;

#### ALTRI POSSIBILI RESISTENTI

##### PER LA DECLARATORIA:

PREVIO ACCERTAMENTO E DICHIARAZIONE DEL VALORE ABILITANTE DEL POSSESSO CONGIUNTO DEL DIPLOMA DI LAUREA E DEI 24 CFU (Crediti Formativi Universitari),

DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE ALL'INSERIMENTO NELLA I FASCIA DELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE (GPS) E NELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO (G.I.) E NEGLI ELENCHI AGGIUNTIVI DELLE PREDETTE GRADUATORIE ISTITUITI EX D.M. 51/21 DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO per la classe di concorso A46 – scienze giuridico economiche - come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 60 del 2020 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022,



## Premesso

## MOTIVI DI FATTO

- Che La ricorrente è in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento conseguito il 13/05/1997 presso l'Università di Roma "La Sapienza";
- Che il titolo è idoneo all'insegnamento nella scuola italiana *rectius*: presso gli Istituti di scuola superiore e per la Classe di insegnamento A46 come previsto e disciplinato dalla L.133/2008 art. 64 c.4 sub) a di conversione del D.L-112/08 e dal D.P.R. 19/2016 "*regolamento di razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso*";
- Che la ricorrente, all'esito di un percorso Universitario di formazione e previo espletamento di esami di profitto del percorso di studi in materie psico- antropologiche presso l'Università del Molise, ha conseguito in data 25/09/2019 i 24 Crediti Formativi Universitari (24CFU) (doc.1), richiesti oggi dal legislatore quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente come previsto e disciplinato ex art. 5 comma 1 del Dlgs. 59/17 - "c.d Buona scuola" - attuativo dell'art. 1 comma 110 della legge 107/2015, e successivi provvedimenti, che ha previsto che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso ai futuri concorsi previsti e disciplinati secondo le norme del successivo decreto attuativo ( D. Lgs. 59/2017).
- Il legislatore delegato, in totale riforma del sistema abilitativo fino all'ora adottato, ha richiesto quale requisito di accesso per i concorsi *bandendi*, riservati per l'appunto agli abilitati, **il possesso della laurea e dei 24 crediti formativi universitari** -(cd. 24CFU) - ovvero i tre anni di servizio ( cfr. artt.5 e 17 Dlgs. 59/2017).
- la ricorrente pur avendo i requisiti previsti per legge ( *rectius*: ABILITAZIONE come intesa oggi dal legislatore - art. 5 dlgs.59/17 - possesso congiunto della Laurea e dei 24 C.F.U.- e giusta interpretazione da parte della giurisprudenza di merito) per



iscriversi nella I FASCIA delle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze del personale docente (G.P.S.) e nella II FASCIA delle nuove graduatorie di Istituto (G.I.) come previsto dal D.M 374/2017 **(doc. 2)** e succ. Decreti ministeriali e dipartimentali e dal ultimo dall'O.M. 60 /2020 **(doc.3)** per gli anni 2020/2022 attraverso la procedura telematica del MIUR istanze on line, la ricorrente si è vista negata tutt'ora dal MIUR la possibilità di iscriversi nelle predette graduatorie per le fasce anzidette (riservate agli abilitati) stante la preclusione attuata dal MIUR da ultimo con l' O.M. 60/20 , che , di contra, non riconoscendo il valore abilitante del possesso congiunto della laurea e dei 24 c.f.u, in palese ed ostinato contrasto con la NORMA PRIMARIA sebbene condannata a detto inserimento nelle graduatorie degli abilitati da una giurisprudenza copiosa, ha accettato e permesso l'inserimento della ricorrente solo nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Campobasso (GPS) e nella III fascia delle Graduatorie d'Istituto (GI) (doc.4) per le supplenze, graduatorie riservate ai docenti sprovvisti di abilitazione come intesa dal Ministero già con il Decreto Ministeriale 374/2017 e con successivi provvedimenti di cui da ultimo l' O.M. 60/20, qui impugnati in quanto illegittimi e dei quali si chiede la disapplicazione;

- Che con istanza inviata a mezzo p.e.c. il 20/03/2021 **(doc. 5a)** ricevuta in pari data **(Doc. 5a1)** l'esponente ha inoltrato formale richiesta al M.I.U.R di inserimento legittimo negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali di I fascia (GPS) e di II Fascia delle Graduatorie d'Istituto (G.I.) in forza dell'abilitazione posseduta secondo quanto previsto dal quadro normativo c.d. della Buona scuola rectius: *possesso della Laurea e dei 24 CFU o dei 36 mesi di servizio* e successive disposizioni attuative;
- Con istanza del 9/12/ 2021 a mezzo pec. **(doc.5b)** ricevuta in pari data **(doc.5b.1)** è stata inviata nuovamente la domanda di inserimento ad integrazione dell'istanza



inoltrata attraverso la procedura telematica Istanze on line prevista dal MIUR per l'inserimento della ricorrente nei suddetti elenchi aggiuntivi della graduatoria provinciale di I Fascia e graduatorie di Istituto di II Fascia (**doc. 5c**) previsti dal D.M 51/2021 (**doc.6**) per coloro che conseguono l'abilitazione entro il 20 luglio 2021;

- Che nessuna risposta è seguita alle istanze della ricorrente;
- Che alla luce di quanto previsto e disciplinato dallo stesso legislatore delegato in forza dell'art. 1 comma 110 della legge 107/2015 (norma primaria) e di cui al decreto attuativo d.lgs. 59/17 art. 5 che ha novellato il sistema di formazione iniziale e reclutamento del personale docente si può ben affermare e dichiarare che la ricorrente ha i requisiti per poter accedere ai concorsi prossimi per il reclutamento dei docenti (*rectius: l'abilitazione all'insegnamento*), individuando normativamente il percorso di abilitazione come il possesso congiunto della laurea e del conseguimento dei 24 cfu o dei tre anni di servizio ed il diritto di essere inserita nelle graduatorie per l'assegnazione delle supplenze annuali nelle fasce riservate ai cd. ABILITATI ovvero I Fascia GPS e II Fascia G.I.;
- Che il Ministero dell'Istruzione però, *contra legem*, continua ad escludere l'inserimento della ricorrente nella I Fascia delle Graduatorie Provinciali (GPS) e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto (GI) per il mancato riconoscimento del *valore abilitante del possesso congiunto dei 24CFU e della Laurea*.
- Che lo stesso Ministero però *di contra, in palese contraddittorietà ed illogicità rispetto a quello che la norma primaria statuisce*, continua a considerare il possesso congiunto dei 24 CFU e della Laurea come abilitanti per quanto attiene ai requisiti di accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno cd. TFA (tirocinio Formativo attivo)–corsi esclusivamente riservati ai docenti abilitati -.



- Che, infatti, è proprio il Ministero dell'Istruzione che con il D. M. 92/2019 e il D.M. 95/2020 disciplinanti l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno (TFA) per la Scuola Secondaria di I e II grado – riservati ai soli docenti abilitati- consente l'accesso a pieno titolo a chi sia in possesso della Laurea e dei 24 CFU, **riconoscendo di fatto il valore abilitante del possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 c.f.u.**
- Che dall'impianto normativo novellato emerge quindi che il **concetto di abilitazione- fino allora intesa come superamento dei percorsi TFA,PAS, E SISS- è stato ridefinito nel conseguimento dei 24 Crediti Formativi Universitari ( cd. 24 CFU ) unitamente al possesso del titolo di laurea / diploma di laurea** previsto per l' accesso alla relativa classe di insegnamento.
- Che il Ministero dell'Istruzione pur riconoscendo ai soggetti in possesso del diploma di Laurea e dei 24 C.F.U. -come per la ricorrente- il diritto di accedere ai "corsi di specializzazione al sostegno cd. TFA"riservati agli abilitati, continua ad escludere la ricorrente dall'inserimento nelle graduatorie provinciali e di Istituto per le assegnazioni di incarichi di supplenza riservate agli abilitati – I Fascia G.P.S. e II Fascia G.I.- determinando di fatto una palese disparità di trattamento tra posizioni soggettive identiche ovvero tra gli stessi docenti che da un lato sono considerati dal Miur abilitati *rectius: in possesso del titolo di abilitazione rappresentato da laurea e 24 CFU* per quanto all'accesso ai T.F.A. e dall'altro vengono esclusi dall'inserimento nelle graduatorie provinciali (GPS I° Fascia) e graduatorie di istituto (G.I. II° Fascia) valide per le supplenze riservate agli abilitati;
- Che ad oggi la ricorrente è illegittimamente inserita solo ed esclusivamente nella II FASCIA delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e III FASCIA delle Graduatorie di Istituto della provincia di Campobasso per la classe di concorso A46,



discipline in scienze economiche –giuridiche, nonostante i titoli in suo possesso la qualifichino a pieno titolo *ex lege* come DOCENTE “ABILITATA” ALL’INSEGNAMENTO;

- Che la preclusione reiterata dal MIUR dall’inserimento della ricorrente nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle GI e dagli elenchi aggiuntivi istituendi per chi consegua l’abilitazione medio tempore durante la vigenza delle graduatorie 2020/2022 (v. D.M. 51/21) per i motivi di cui in narrativa, determina l’impossibilità, *rebus sic stantibus*, di prestare servizio determinando un grave danno derivante da una disparità di trattamento tra posizioni giuridiche soggettive identiche, ovvero di ottenere l’assegnazione di supplenze, stante l’esclusione illegittima dall’inserimento nella I Fascia GPS e II Fascia GI a seguito del mancato riconoscimento del valore abilitante del possesso congiunto della Laurea/ diploma di Laurea e dei 24CFU che la norma primaria e fonte di rango superiore, L. 107/2015 come attuata dal Dlgs. 59/17, espressamente individua come titoli abilitanti per l’inserimento.
- Che la ricorrente a causa del reiterato comportamento illegittimo del Ministero, sconfessato peraltro da una copiosa giurisprudenza di merito totalmente disattesa dalle Autorità Ministeriali competenti, si è vista e vedrà pregiudicare per l’anno scolastico 2021/2022 la possibilità di lavorare con pregiudizio del proprio diritto vantato e si vedrà scavalcata in graduatoria da tutti i docenti della I Fascia delle GPS e dalla II fascia delle G.I.;

- DIRITTO

PRELIMINARE DI RITO:

Competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Oggetto del presente giudizio è l’accertamento e conseguenziale dichiarazione da parte del Giudice del Lavoro del valore abilitante del possesso congiunto della Laurea e dei 24 Crediti Formativi Universitari cd. 24 CFU e del conseguenziale diritto della ricorrente all’inserimento



nelle graduatorie di cui in narrativa *rectius*: I° Fascia GPS e II° Fascia G.I. per il conferimento delle supplenze;

La competenza del Giudice adito è sancita dall'art. 63, 1c. del Dlgs. 165/2001 che devolve al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione "includere le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali" come confermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite.

Orbene le questioni che riguardano la formazione delle graduatorie relative alle supplenze e l'inserimento nei relativi elenchi per il conferimento dei relativi incarichi attengono alla competenza del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro in considerazione del fatto che tali questioni rientrano nell'ambito dell'esercizio dei poteri di natura privatistica della Pubblica Amministrazione in relazione ai quali si collocano proprio i diritti soggettivi;

La Suprema Corte a Sezione Unite ha confermato con l'ordinanza n°25972/2016, ord. 25840/2016 e 21196/2017 che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento, previo accertamento, del diritto del ricorrente all'inserimento in una graduatoria - ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normativa primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che precluderebbe detto inserimento - la giurisdizione è del Giudice Ordinario, con funzione di Giudice del Lavoro; *di contra* la competenza sarebbe del Giudice amministrativo se oggetto della domanda fosse la sola richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale e normativo e solo quale effetto della rimozione di tale atto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in una determinata graduatoria, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;

**Nel caso *de quo* la competenza è del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro in quanto la domanda verte sull'accertamento e consequenziale dichiarazione del diritto della**





ricorrente all'inserimento nelle graduatorie provinciali di I Fascia e di Istituto di II Fascia, previo accertamento e riconoscimento del valore abilitante del possesso congiunto del titolo di studio e dei 24 CFU, ed eventualmente disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere.

MERITO:

Illegittimità del D.M. 374/2017 e dei successivi decreti e provvedimenti ministeriali, D.M. 666 del 15/07/2019, Nota Ministeriale 33276 del 19/07/2019, di aggiornamento delle graduatorie e da ultimo l'O.M. n°60/2020 nella parte in cui non consente alla ricorrente l'inserimento in I Fascia delle G.P.S. e nella II Fascia delle G.I., per Violazione di legge – Eccesso di potere – disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 della Cost. – DISAPPLICAZIONE-.

L'esclusione è illegittima poiché la individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di poter accedere alla I Fascia delle G.P.S e della II Fascia delle G. I. è effettuata da fonte legislativa primaria ovvero dal legislatore delegato in forza della norma delegante rectius: legge 107/15 art. 1 c.110 c.d. "Buona Scuola" e art. 5 d.lgs attuativo 59/17;

Il M.I.U.R nel negare il diritto di parte ricorrente ad essere inserita nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella II fascia delle Graduatorie di Istituto viola la legge e il diritto costituzionale ad una parità di trattamento tra posizioni soggettive identiche ( art. 3 Cost.).

*Il D.M. 374/2017 all'art. 2 rubricato "titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto" statuisce che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto gli " aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o esami anche ai soli fini abilitanti ( sono esclusi i Concorsi*



*banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n.105-106-107/2016) ovvero il possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID" omissis.....;*

Va de plano che il Decreto Ministeriale è illegittimo, emesso in violazione della normativa primaria e pertanto **va disapplicato** unitamente a tutti i Decreti Ministeriali e Dipartimentali successivi emanati in tema di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di Istituto in particolare il D.M. 1458 / 2019 e non ultima l'Ordinanza Ministeriale n.60 del 10/07/2020 recante procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6 bis e ter della l. 124 del 1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente che seguendo il percorso tracciato dal D.M. 347/2017 continua ad escludere illegittimamente i possessori della Laurea / diploma di Laurea unitamente ai 24 CFU dall'immissione nella fascia superiore ovvero la fascia dei cd. abilitati delle graduatorie dei docenti per le assegnazione delle supplenze ;

**-TITOLO INTRINSECAMENTE ABILITANTE EX ART. 5 D.LGS 59/17 -(DIPLOMA DI LAUREA + 24 CFU) :**

I 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) in specifici settori disciplinari, sono stati previsti dal legislatore giusta Dlgs.59/17 quale titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti previsto dalla norma di cui all'art. 1 comma 110 l. 107/15, **ridefinendo il concetto di "abilitazione"** e **abbandonando il concetto di abilitazione come inteso dal D.M. 374/17.**

Secondo una interpretazione conforme al dettame Costituzionale e alle sovraordinate disposizioni Comunitarie la ricorrente è in possesso di un **titolo abilitante** in quanto acquisendo tutti i 24 crediti formativi universitari richiesti dal legislatore per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente ha acquisito quella conoscenza e preparazione specifica nelle discipline didattiche e di insegnamento che le conferiscono un bagaglio di conoscenze e competenze aggiornate altamente professionalizzanti ed



effettivamente spendibili in classe e quindi, senza ombra di dubbio, adeguate allo svolgimento della professione di docente;

Pertanto la ricorrente, iuris et de iure, deve considerarsi abilitata all'insegnamento e avente pieno diritto all'inserimento nella I Fascia delle graduatorie provinciali (GPS) e II Fascia delle Graduatorie di Istituto (GI) e negli elenchi aggiuntivi istituiti in corso rispetto al periodo di vigenza delle suddette graduatorie per chi pervenga in possesso di abilitazione in periodo stabiliti e successivi alla loro costituzione.

*Observanda lex est., Il legislatore con la 107/2015 c.d. Legge della Buona Scuola all'art. 1 comma 110 ha previsto che" ... a decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114 per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami di cui all'art. 400 del T.U. di cui al Decreto Legislativo 16 Aprile 1194 n.297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e per posti di sostegno per la scuola dell'infanzia , per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità..." e al comma 181 statuisce che i decreti legislativi di cui al comma 180 sono adottati secondo i principi e i criteri... omissis...seguenti: sub 5) riordino e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria , in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione mediante: 1)l'introduzione di un sistema unitario e coordinato che comprende sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per l'accesso alla professione affidando i diversi momenti e percorsi formativi alle Università ..omissis;*

Infatti il legislatore delegato con il D.lgs. Attuativo 59/17 disciplinando i requisiti per l'accesso ai *bandendi concorsi* fa espresso riferimento al requisito del conseguimento dei 24



CFU in specifici settori disciplinari previsti dall'allegato A del DM 616/2017 unitamente al titolo di Studio ex art. 402 T.U.P.I. ovvero all'espletamento di tre annualità di servizio.

Va *de plano* che il legislatore delegante prima e delegato poi con il Dlgs. 59/17 ha sostanzialmente inteso **RIFORMARE IL SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E DI ACCESSO AL RUOLO DI DOCENTE**, peraltro affidando alle Università i momenti e i percorsi formativi.

IL LEGISLATORE QUINDI RISCRIVE IL CONCETTO DI ABILITAZIONE NON PIU'ESPRESSAMENTE CONNESSO AL SUPERAMENTO DEI PAS, TFA, E SSIS RIDEFINENDOLO E IDENTIFICANDOLO CON IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU IN SPECIFICI SETTORI DISCIPLINARI UNITAMENTE AL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO PREVISTO PER LA CLASSE DI CONCORSO DI RIFERIMENTO.

*Detti crediti vengono conseguiti all'esito di corsi universitari altamente qualificanti parimenti ai TFA PAS SSIS, di talchè sarebbe costituzionalmente illegittimo e discriminante non considerarli abilitanti al pari di questi ultimi corsi, si facendo il legislatore violerebbe i principi costituzionali su richiamati di uguaglianza e di non discriminazione fra posizioni soggettive sostanzialmente identiche legittimando di contra una disparità di trattamento tra posizioni giuridiche soggettive identiche.*

*Peraltro con la richiesta della obbligatorietà dei 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI, lautamente pagati alle Università dagli aspiranti docenti, per poter accedere all'insegnamento tramite l'espletamento delle procedure concorsuali senza che abbiano medio tempore valore abilitante ai fini dell'inserimento nella graduatorie provinciali e di istituto, al pari dei corsi universitari anzidetti e citati dal D.M. come abilitanti, il legislatore violerebbe in modo grave ed immotivato tutti i diritti costituzionali in materia di equità e giustizia e di non discriminazione per quanto ai requisiti previsti per poter insegnare creando situazioni di grande disparità di trattamento tra posizioni giuridiche identiche, non in linea con le previsioni legislative (v. legge 107/15 c. 181 sub 5.b "richiamo ad un sistema unitario e coordinato"), con i dettami costituzionali e ancor prima con quelli comunitari, continuando a*



*creare negli anni e tutt'ora iniquità per quanto agli accessi alla professione di docente. Si pensi agli inserimenti nelle GAE che permettono l'accesso alla professione senza concorso in violazione dell' art. 97 cost.*

Infatti, da una lettura costituzionalmente orientata e da una interpretazione autentica dei dettami legislativi suddetti è lo stesso legislatore che equipara l'abilitazione al possesso congiunto dei 24CFU o ai 36 mesi di servizio unitamente alla laurea quale titolo di accesso per le classi di concorso per il reclutamento del personale docente (superando - si ripete con enfasi- il concetto del conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS non più menzionati nella novella e successivi provvedimenti attuativi e ed integrativi).

Quanto sopra infatti viene confermato dalla stessa Giurisprudenza di merito che in più occasioni si è pronunciata in tal senso.

Vedasi *in primis* e fra tutte TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 2823/2019 (doc. 6) pubblicata il **22/03/2019** che decidendo una *quaestio legis* avente simil *thema decidendum* (posizioni giuridiche identiche) ha così statuito: P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di consentire alla ricorrente di partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati al fine di conseguire l'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di Istituto del personale docente dell'ambito territoriale omissis..-

Il Giudicante a tanto perviene, attraverso una soluzione interpretativa costituzionalmente orientata, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, ma imposta sostanzialmente o comunque **fortemente consigliata dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare**, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per illegittimità.



Il Giudicante è chiaro e conciso nel ritenere addirittura che ai fini dell'inserimento nelle fasce delle graduatorie vale il solo titolo di Studio come disposto dal d.lgs 206/2007 che ha recepito le Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere alternativamente in un titolo di formazione (nel caso di specie la sola Laurea) ovvero una determinata esperienza lavorativa.

Continuando evidenza che il legislatore nazionale peraltro ha già recepito la sostanziale irrilevanza della cd. abilitazione all'insegnamento, stabilendo all'art .1 c.79 L.107/15 che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di abilitazione DANDO FORMALE ATTUAZIONE ALLO SPIRITO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE che NON RICHIEDONO L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO QUALE REQUISITO DI ACCESSO ALLA PROFESSIONE.

Infatti l'inserimento nella II Fascia delle Gps e III fascia delle graduatorie di Istituto ( in cui la ricorrente è preclusivamente inserita) permette ad oggi di essere chiamati dai dirigenti scolastici per svolgere incarichi di insegnamento in supplenza dei docenti ordinari, tanto che ad oggi numerosi docenti svolgono la professione in regime di precariato senza vantare quella abilitazione richiesta però per l'inserimento nella I Fascia, quella ciò che permetterebbe l'inserimento solo ai soggetti che sarebbero legittimati a definirsi docenti ai fini lavorativi.

Tale iniquità ed illegittimità è stata rimossa dal Giudicante in sede di merito con una interpretazione si ripete conforme soprattutto al dettame comunitario, ridando giustizia a tante posizioni giuridiche soggettive come quella della ricorrente fino ad oggi fortemente pregiudicate e discriminate da una applicazione illecita ed incostituzionale, per violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione, della normativa nazionale.



**Il Tribunale di Roma continua** sostenendo che: “omissis...In questo quadro la condotta del Ministero, che non ha consentito alla ricorrente di partecipare alla fase transitoria della procedura concorsuale, appare illegittima. La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 CFU vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione del concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs.59/17) sulla scorta della legge delega ( art. 1, comma 110 L. 107/15 ) e continuando sostiene che..... omissis ..... “ le procedure c.d. abilitative sono in realtà mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di programmare gli accessi.

Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, V.si .Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE recepite con Dlgs. 206/2007 in virtù delle quali l’accesso alle professioni può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.

Pertanto è indispensabile, al fine di chiarire il quadro normativo applicabile, che il legislatore nazionale ha già recepito mediante l’art.1c.79 Legge 107/2015, la sostanziale irrilevanza della c.d. ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO”. **Il medesimo art. 1, c. 79 stabilisce che: “il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”.** Ciò sembra confermare che il legislatore interno sta dando formale attuazione allo spirito delle direttive comunitarie non richiedendo più l’abilitazione all’insegnamento quale requisito di svolgimento della professione. Del resto le disposizioni dell’Unione Europea, in tema di “professione regolamentata” sono molto chiare.....omissis”.

I termini di abilitazione e/o idoneità, pertanto, non rientrano tra le definizioni adottate dalle predette Direttive comunitarie e men che mai dal relativo Decreto attuativo che li ha



sostituiti con una più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa europea sovranazionale, che si ricollega non al concetto di abilitazione, quale risultato di una mera procedura amministrativa scelta per il reclutamento del personale docente dallo Stato italiano, ma piuttosto ad un idoneo titolo di accesso conseguito secondo legge, nel caso di specie la Laurea / diploma di Laurea.

Lo stesso Ministero dell'istruzione, mediante DM 30 gennaio 1998 n. 39 definisce l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso statuendo che detti titoli consentono l'accesso alla professione docenti e pertanto da una lettura sistematica della norma (direttive UE 2005/36 e 2013/55 come recepite dal D.M. 39/1998) emerge chiaramente che tali titoli sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di “qualifica professionale”.

Senza considerare che a livello comunitario l'art 49 TFUE privilegia la libertà di stabilimento dei professionisti vietando qualsiasi discrimine basato sulla legge nazionale in cui vi si stabilisce. (Vedasi sentenze comunitarie citate dalla predetta sentenza del Tribunale di Roma).

Alla luce delle disposizioni comunitarie, il legislatore italiano ha avviato in modo non sempre lineare e legittimo un percorso di conformità, ai dettami sovranazionali, della normativa nazionale in materia.

Ritenendo i percorsi abilitanti all'insegnamento ( prima della novella intesi quali conseguimento di Tfa, Pas e SSI, peraltro non a caso tutti percorsi universitari al pari dei Crediti Formativi Universitari richiesti dalla novella del 2017) quali requisiti di accesso ai concorsi pubblici per il reclutamento del corpo docente dell'ordinamento scolastico equivale a dire che tali procedure consentono di programmare gli accessi ma non che ad essi si possa





accedere tramite la procedura di abilitazione ma semmai dal titolo sottostante *rectius*: nel caso di specie dalla Laurea / Diploma di Laurea.

*Ergo* alla luce del sistema normativo comunitario L'ABILITAZIONE NON E' REQUISITO CHE CONSENTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE.

Da una analisi più dettagliata, proseguendo nel percorso di adeguamento della normativa italiana ai dettami sovranazionali si può osservare che il legislatore, che precedentemente considerava i soli percorsi abilitanti anzidetti ( Tfa, SSIS e Pas ) come procedure per l'accesso ai concorsi e quindi legittimanti l'inserimento in seconda fascia dei soggetti in possesso di tale abilitazione (ora prima fascia delle GPS), con la L.59/2017 art. 5 abbandona addirittura il concetto di abilitazione come previsto dal DM 347/17 e successivi D.M. e lo sostituisce con il conseguimento dei 24 CFU in specifici settori scientifico-disciplinari o con tre anni di servizio.

Quindi *va de plano* che E' LO STESSO LEGISLATORE CHE EQUIPARA L'ABILITAZIONE al possesso congiunto dei 24 CFU O 36 MESI DI SERVIZIO E DELLA LAUREA.

Pertanto, la condotta del Ministero che non consente alla ricorrente di essere inserita nella I fascia delle graduatorie provinciali cd GPS e II fascia delle graduatorie di Istituto cd GI riservate agli "abilitati", anche con riserva negli elenchi aggiuntivi ex D.M. 51/2021 è illegittima e discriminatoria.

Invero, tenendo conto della identità sostanziale della qualificazione didattico- abilitativa della ricorrente, che le permetterà di accedere al prossimo concorso sempre riservato ai docenti abilitati come previsto dall'art.1 comma 110 della legge 107/2015 è del tutto evidente che escludere la ricorrente dall'accesso alle fasce riservate agli abilitati nelle graduatorie per le supplenze previste dall'O.M. 66/2020 e negli elenchi aggiuntivi previsti per chi consegue l'abilitazione entro il 20 luglio 2021 (D.M.51/21) sarebbe illegittimo e discriminante per disparità di trattamento si ripete fra situazioni giuridiche identiche.



Di conseguenza l'accesso alla I Fascia delle GPS e II Fascia GI non può essere precluso alla ricorrente avente titolo ex lege all'inserimento.

Continuare a negare le istanze della ricorrente da parte del MIUR per una diversa interpretazione della legge determinerebbe una disparità di trattamento fra docenti con egual qualificazione professionale nell'accesso ai concorsi determinando una illegittimità costituzionale oltre che un danno economico per la ricorrente che continuerebbe a vedersi non assegnate supplenze e contratti lavorativi perché ritenuta illegittimamente non abilitata (maggiore è la probabilità di vedersi assegnata una supplenza se inseriti negli elenchi degli abilitati che hanno priorità di chiamata).

*Di contra* una interpretazione costituzionalmente orientata o meglio conforme ai dettami sovranazionali come disposto dalle sentenze di merito citate secondo cui i 24 CFU unitamente alla Laurea consentono l'accesso alla I Fascia delle GPS e II Fascia delle GI, in quanto rappresentano *titolo abilitante* come previsto dalle normative che prevedono l'accesso ai futuri concorsi, eliminerebbe il contrasto con la fonte primaria.

Pertanto a parità di condizione soggettiva recitus: *possesso dei requisiti di accesso alle procedure concorsuali o accesso ai corsi per il sostegno*, non vi può essere discriminazione nell'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie.

Diversamente interpretando il Miur determinerebbe si ripete un contrasto con la norma primaria, con l'art. 3 della Costituzione e i dettami sovranazionali prevedendo l'accesso alla docenza in maniera differenziata pur in presenza di situazioni giuridiche soggettive identiche.

**In sostanza:**

Il Legislatore delegante all'art. 1 c.110 della L 107/15 ha sancito che: *a decorrere dal concorso pubblico di cui al c.114 ...omissis.. "possono accedere alle procedure concorsuali per*



*titoli ed esami ...omissis.....esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento....."*

Il Legislatore delegato, in attuazione della delega, ha sancito all'art. 5 c.1 Dlgs.59/17 che costituisce requisito per l'accesso ai concorsi di docente di cui all'art. 3 c.4 lettera A) il possesso congiunto di:

- 1) LAUREA MAGISTRALE ....omissis...coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso ;
- 2) 24 CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI O ACCADEMICI .....omissis;

è incontrovertibile che il legislatore ha equiparato l'abilitazione all'insegnamento con il possesso congiunto del titolo di Laurea e i 24 C.F.U.

Ne consegue che la ricorrente vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione operata dal legislatore delegato ( art. 5 Dlgs 59/17 su delega dell'art.1 c. 110 l.107/15) possedendo il diploma di laurea previsto per la classe di concorso A46 e i 24 C.F.U e pertanto deve essere inclusa di diritto nella I fascia delle graduatorie provinciali G.P.S. e II Fascia nelle graduatorie di Istituto G.I. in quanto docente abilitata all'insegnamento, in mancanza vi sarebbe una violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione con tutti gli effetti di legge.

*Ancor più lo è in quanto è lo stesso Ministero dell'Istruzione che continua a considerare il valore abilitante del Diploma di Laurea unitamente ai 24 crediti formativi atteso che consente a coloro che sono in possesso di tali requisiti l'accesso al corso di specializzazione sul sostegno riservato per l'appunto ai docenti abilitati all'insegnamento cosiddetto T.F.A. come confermato dall'art.1 c. 416 della Legge 244/2007 e successive modificazioni e dal DD.MM. 249/2010 e 92/2010 istituivi e regolamentanti i T.F.A. sostegno docenti abilitati;*



Il D.M. 249/10 all'art. 13 (ancora vigente) espressamente prevede che ...omissis... *“ai corsi autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, possono accedere i docenti abilitati”*.

Il D.M. 92/2019 recante disposizioni per la partecipazione al Corso di Specializzazione sul sostegno, ha previsto all'art. 3, *quali requisiti di ammissione e articolazione del percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo grado e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o 2 dell'art. 5 del Dlgs. 59/17 ovvero il possesso congiunto della Laurea Magistrale + i 24 C.F.U.*

Ergo, dal combinato disposto delle norme anzidette emerge con tutta evidenza che **la partecipazione ai T.F.A. SOSTEGNO è consentita ai DOCENTI (ABILITATI) e che tali sono anche quelli IN POSSESSO DELLA LAUREA E DEI 24 CFU.**

A tale conclusione giungono anche i Giudici del merito con le pronunce sumenzionate.

Tale conclusione è, altresì, conforme ai dettami sovranazionali di matrice europea.

Sì valutando si supera il contrasto costituzionale della normativa interna che in mancanza dovrebbe essere rimessa al Giudizio di legittimità della Corte Costituzionale.

**IL DECRETO MINISTERIALE 374/2017 E' ILLEGITTIMO IN QUANTO OVE FOSSE INTERPRETATO NEL SENSO DI RICHIEDERE PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO PER L'INSEGNAMENTO UN TITOLO QUALE QUELLO ABILITATIVO CHE INVECE LA NORMATIVA EUROPEA NON RICHIEDE SI PORREBBE IN CONTRASTO CON LE INDICAZIONI COMUNITARIE OPERANDO UNA REFORMATIO IN PEJUS DEL CRITERIO DI SELEZIONE.**

L'interpretazione *ad litteram* del D.M. si porrebbe in contrasto con i dettami comunitari in quanto AGGIUNGE UN ELEMENTO/REQUISITO richiesto per la partecipazione al concorso per l'insegnamento RESTTRITTIVO E SPEREQUATIVO atteso che la disciplina europea non preveda alcun titolo abilitativo per insegnare.



Le procedure c.d. abilitative sono mere procedure amministrative (*un trovato tutto italiano*) di reclutamento programmato degli accessi alla professione di insegnante ma non ne costituiscono il titolo fondante per poter insegnare come invece ci dice chiaramente la norma europea ma anche quella italiana se “letta in modo giusto” ovvero conforme ai principi costituzionali ed europei.

Infatti, **ci si ripete**, ciò che vale ai fini dell’inserimento nelle Fasce delle graduatorie provinciali e di Istituto è il titolo di studio ( *Cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con il Dlgs 206/2007 in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa*).

Il legislatore italiano, per quanto all’ambito scolastico, recepisce tali principi tanto che all’art. 1 c. 79 della Legge 107/2015 evidenzia la assoluta irrilevanza della “cd abilitazione all’insegnamento” stabilendo che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”.

Quindi richiamando quanto su già sostenuto, si può sostenere con certezza di diritto che il legislatore italiano sta dando attuazione allo spirito delle direttive europee **NON RICHIEDENDO PIU’ L’ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO QUALE REQUISITO DI SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE.**

LE SUDETTE DIRETTIVE, COMUNITARIA PRIMA E dell’UNIONE EUROPEA POI, CHIARE ED INEQUIVOCABILI NON SOGGETTE AD INTERPRETAZIONE, REGOLANO IL SISTEMA GENERALE DELLE PROFESSIONI E DEI TITOLI D’ACCESSO NELL’AMBITO DEGLI STATI DELL’UNIONE E SONO STATE RECEPITE ED ATTUATE NEL NOSTRO ORDINAMENTO MEDIANTE IL DLGS. 206/2007 ED IL DLGS. 15/2016.



Pertanto, dai principi normativi attuativi di quelli dell'Unione si può affermare *cum* certezza di diritto che:

- 1) Le direttive anzidette come recepite ed attuate nel nostro ordinamento impongono il possesso di "idonea qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria e sufficiente all'esercizio della stessa;
- 2) I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "titolo di formazione" e quindi di qualifica professionale" utile all'esercizio della professione regolamentata;
- 3) I termini di "abilitazione" e/o idoneità non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di Attuazione e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "qualifica professionale" adottata dalla normativa Europea;
- 4) Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato Italiano non rientrano nella definizione di "qualifica professionale adottata dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa rappresentante una modalità di reclutamento attuata in forma esclusiva dallo Stato Italiano, posto che il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure ma in ragione di un titolo idoneo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge.

In altri termini il titolo non è altro che la "qualifica professionale" adottata dalla normativa dell'Unione Europea ovvero diploma di Laurea nel caso de quo.

Il Ministero dell'Istruzione, mediante il D.M. N°39/1998 già menzionato in narrativa, ha definito l'elenco dei titoli di Studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle



rispettive classi di concorso, statuendo in particolare che detti titoli consentono l'accesso alla professione di docente e quindi dalla lettura sistematica delle norme anzidette rectius: Direttive 2005/36 CE, 2015/55 UE e D.M. 39/1998, ciò che emerge con tutta evidenza è che tali titoli ( / Laurea Diploma di Laurea ) sono idonei da soli all'esercizio della professione regolamentata poiché rientrano nel concetto di "qualifica professionale".

**ART. 49 TFUE LIBERTA' DI STABILIMENTO A PARITA' DI CONDIZIONI IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE**

A tutto questo deve aggiungersi la circostanza non meno rilevante che la norma europea prevista e disciplinata dall'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFEU) sancisce la libertà di stabilimento negli Stati membri dei liberi professionisti prescrivendo che qualsiasi cittadino di uno Stato Membro che si stabilisca in un altro Stato Membro per esercitarvi un'attività non subordinata beneficia del trattamento nazionale di stabilimento vietando però qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento ( v. in tal senso sentenze Commissione / Francia, 270/83 EU:C: 1986:37, punto 14, e Commissione / Paesi Bassi C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53): ciò stà a significare che se un cittadino di uno Stato membro dell'UE voglia esercitare la professione in Italia, allo stesso non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, né ai fini della partecipazione a pubblici concorsi.

**Va de plano che la odierna ricorrente in possesso della laurea unitamente ai 24 C.F.U è in possesso di titolo "abilitante" che le consente di essere inseriti di diritto nella I fascia delle G.P.S e nella II Fascia delle G.I. e negli elenchi aggiuntivi delle medesime graduatorie riservati ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro il 20 luglio del 2021 secondo quanto previsto dal D.M. 51/2021.**



Dopo la sentenza del Tribunale di Roma numerose sono le sentenze di merito che si sono uniformate dichiarando il valore abilitante del possesso congiunto della Laurea e dei 24 crediti formativi universitari ed al relativo e consequenziale diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie per gli abilitati, (tra le tante **c.fr Trib.di Cassino sentenza 452/2019 del 22/05/2019 (doc.7)** omissis.. "P.Q.M. il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea e dai 24 C.F.U. e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente....."; **Trib. di Salerno sentenza n°107 del 21/01/2020 (doc.8)** che nell'accogliere la domanda argomenta come di seguito: Orbene, dal momento che la disposizione di cui all'art.5 del citato decreto legislativo, per come interpretata, ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU all'esito favorevole dei percorsi abilitanti e considerato - per come sopra argomentato - che la disciplina sui percorsi abilitanti e quella dei 24 cfu perseguono medesime finalità, illegittima è la preclusione all'inserimento nella II fascia delle graduatorie per coloro che sono in possesso di tali titoli; ancora **Trib.di Siena sentenza n°211 del 20/09/2019 (doc.9)** omissis..."P.Q.M. accerta il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie di seconda fascia di Istituto nella qualità di docente regolarmente abilitata all'insegnamento in virtù del possesso di laurea e 24 C.F.U.....; di rilievo **Corte Appello di Ancona sentenza n°56 del 23/02/2021 (doc.10)** omissis.....P.Q.M" la Corte così provvede:1) in riforma della sentenza impugnata dichiara il diritto dell'appellante di essere inserito nella II fascia della graduatoria di circolo e di Istituto.....;

Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente ut sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

Che l'Ill.mo Giudice adito Voglia,

previa emanazione dei provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione ex art. 415

c.p.c., *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

In via principale:

Previo accertamento, DICHIARARE che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal possesso congiunto del diploma di Laurea e dai 24 Crediti





Formativi Universitari - 24cfu – ovvero dal solo diploma di Laurea e previa disapplicazione del D.M. n.374/2017 e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali e ordinanze – O.M. 60/20 e D.M. 51/21 - conseguenti, connessi e consequenziali,

**DICHIARARE IL DIRITTO** della ricorrente all’inserimento nella I Fascia della graduatoria provinciale per le supplenze della provincia di Campobasso (GPS) e nella II Fascia delle Graduatorie di Istituto (G.I.) ovvero negli elenchi aggiuntivi delle predette graduatorie o in quelle ritenute accessibili in corso di causa nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge per la classe di concorso A46 per l’insegnamento in scienze giuridico –economiche.

Per l’effetto:

**Ordinare** al Ministero dell’Istruzione Università e ricerca M.I.U.R. l’inserimento della ricorrente nelle predette graduatorie e/o elenchi aggiuntivi per gli abilitati nella posizione e secondo il punteggio spettante per legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedura.

**In via Istruttoria:**

Si allegano e si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria i seguenti documenti descritti in premessa:

- 1) Certificato di conseguimento 24 CFU dell’Università del Molise (doc.1);
- 2) D.M. 374/2017 (doc.2)
- 3) O.M. 60/2020 (doc.3)
- 4) Copia Graduatoria Miur anno 2020/2022 in cui la ricorrente è attualmente inserita (doc.4)
- 5) Domanda inserimento nelle graduatorie di I Fascia GPS e II Fascia GI delle graduatorie della provincia di Campobasso – pec. del 20/03/2021 (doc.5a)



- 6) Domanda inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di I Fascia GPS e II Fascia G.I. ex D.m. 51/21 con istanza on line tramite portale MIUR e integrata con pec. del 9/12/2021 (doc. 5 b e c)
- 7) D. M. 51 /2021 di aggiornamento semestrale delle graduatorie -elenchi aggiuntivi- (doc.6)
- 8) Sentenza Tribunale di Roma 2823/2019 (doc.7)
- 9) Sentenza Tribunale di Salerno n° 107 del 21/01/2020 (doc.8)
- 10) Sentenza Tribunale di Siena n° 211 del 20/09/2019 (doc. 9)
- 11) Sentenza Corte appello Ancona n° 56 del 23/02/2021 (doc.10)

*Ai sensi e per gli effetti di cui all' art.9 L. 488/99 e succ. mod. si dichiara che il valore della presente procedura è di valore indeterminabile e che il contributo unificato non è dovuto in quanto la ricorrente, nell'anno di imposta precedente a quello di instaurazione del presente procedimento ha avuto un reddito complessivo familiare inferiore a quello previsto ex art. 9 c.1 bis dpr 115/2002 di euro 34.107,72.*

*Salvis juribus*

Termoli, 6 dicembre 2021

**Avv. Incoronata G. Paolino**



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 150 E 151 C.P.C.

Il presente ricorso ha ad oggetto il diritto della ricorrente all'inserimento nella I Fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II Fascia delle graduatorie di Istituto (G.I.) della provincia di Campobasso per la classe di concorso A46 valide per il triennio 2020/2022 e negli elenchi aggiuntivi per gli abilitati nel periodo di vigenza delle graduatorie stesse.

Ne consegue che il presente Ricorso unitamente all'emanando Decreto deve essere notificato, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, oltre che al M.i.u.r. ambito centrale e distrettuale, secondo le regole di rappresentanza, anche a tutti i soggetti presenti nelle predette graduatorie che potrebbero essere controinteressati dal predetto inserimento.

E' di tutta evidenza che per l'istante è oggettivamente difficoltoso se non impossibile reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati dovendosi considerare anche gli eventuali altri candidati/aspiranti ad oggi non inseriti nelle graduatorie per cui è causa e che hanno avanzato richiesta di inserimento nei confronti del MIUR e che non possono essere noti all'odierna istante.

Inoltre l'istante fa rilevare al Giudicante:

-che la notifica del ricorso nei modi ordinari potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento anche in considerazione dell'elevato numero dei docenti e/o possibili aspiranti docenti cui dover notificare gli atti.

-che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in **dubbio** vedasi, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...]Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino -potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";

-che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;



- che già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

- che altre giurisdizioni (v. **TAR del Lazio**), quando sono investite da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - **quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.** - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- che anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *"[...] l'urgenza e/o le difficoltà oggettive di una notifica della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

#### RILEVATO

- che tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_12](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12).

- che tale sito istituzionale risulta più idoneo alla notificazione del presente atto e degli emanandi provvedimenti di rito in quanto principale fonte di conoscenza degli atti per tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto strumento ufficiale di pubblicazione dei singoli provvedimenti dell'Amministrazione nonché odierna convenuta.

Tutto ciò premesso, la ricorrente nella qualità

#### FA ISTANZA

Affinché la S.V.III.ma

valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione ex art. 151 c.p.c con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge e in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.**



## VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO E DELL'EMANANDO DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA NEI CONFRONTI:

- di tutti i docenti attualmente inseriti o presunti interessati all'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze ( I FASCIA GPS ) e delle Graduatorie di Istituto ( II FASCIA G.I.) della provincia di Campobasso, per le classi di concorso Scuola secondaria di I e II grado (A46) vigenti per gli anni scolastici 2021/2022 – mediante la pubblicazione di copia conforme sul sito *web* istituzionale del (MIUR) Ministero dell'Istruzione , dell' Università e della Ricerca;

- del M.I.U.R. – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro-tempore*, mediante consegna di copia conforme all'Avvocatura di Stato di competenza.

Termoli, 06 dicembre 2021

Avv. Incoronata G. Paolino

